



COMUNE DI PORTOGRUARO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 17 del 20.02.2006, successivamente modificato con le deliberazioni del C.C. n° 17 del 27.03.2007 e n° 25 del 23.02.2009, poi modificato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n° 9 del 02.03.2010 e infine con la deliberazione del C.C. n° 18 del 28.03.2011.

INDICE

CAPO 1 - ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO 4

<i>Art. 1 - Istituzione della Tariffa e oggetto del regolamento</i>	4
<i>Art. 1 bis - Natura della tariffa</i>	4
<i>Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti</i>	4
<i>Art. 3 - Attività di accertamento e riscossione della Tariffa</i>	4
<i>Art. 4 - Presupposto di applicazione della Tariffa</i>	5
<i>Art. 5 - Locali ed aree oggetto della Tariffa</i>	5
<i>Art. 6 - Superficie utile</i>	6
<i>Art. 6 bis - Impianti stradali di distribuzione del carburante</i>	8
<i>Art. 7 - Obbligazione tributaria</i>	8
<i>Art. 8 - Soggetti passivi del tributo</i>	9
<i>Art. 9 - Tariffa a carico del Comune</i>	10
<i>Art. 9 bis - Agevolazioni</i>	10

CAPO 2 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA. 11

<i>Art. 10 - Piano finanziario e Relazione di accompagnamento.</i>	11
<i>Art. 11 - Gettito della Tariffa</i>	12
<i>Art. 11 bis - Determinazione annuale delle tariffe</i>	12
<i>Art. 12 - Modalità di determinazione / misurazione della quantità dei rifiuti.</i>	12
<i>Art. 13 - Categorie d'utenza.</i>	13
<i>Art. 14 - Classificazione delle Utenze Domestiche.</i>	13
<i>Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche</i>	15
<i>Art. 16 - Commisurazione della quota fissa</i>	15
<i>Art. 17 - Modalità di attribuzione della quota variabile</i>	16
<i>Art. 18 - Altre agevolazioni e riduzioni tariffarie</i>	17
<i>Art. 19 - Riduzioni per particolari condizioni di servizio</i>	18
<i>Art. 20 - Cumulo di agevolazioni e riduzioni e coperture delle stesse</i>	18
<i>Art. 21 - Tariffa giornaliera</i>	18
<i>Art. 22 - Manifestazioni ed eventi</i>	19

CAPO 3 - COMUNICAZIONE - CONTROLLO - RISCOSSIONE 19

<i>Art. 23 - Denunce</i>	19
<i>Art. 24 - Poteri di Controllo</i>	20
<i>Art. 24 bis - Accertamento e riscossione</i>	21
<i>Art. 24 ter - Pagamenti</i>	21
<i>Art. 24 quater - Compensazione</i>	21
<i>Art. 25 - Il funzionario responsabile</i>	22
<i>Art. 26- Il trattamento dei dati</i>	22
<i>Art. 27- Sanzioni</i>	23
<i>Art. 27 bis - Ravvedimento operoso</i>	23
<i>Art. 27 ter - Ravvedimento lungo</i>	24
<i>Art. 27 quater - Interessi</i>	24
<i>Art. 28 - Riscossione ordinaria e coattiva</i>	24
<i>Art. 28 bis - Rateazione</i>	24
<i>Art. 29 - Riscossione coattiva - abrogato</i>	25

<i>Art. 30 - Contenzioso</i>	25
<i>Art. 31 - Indennità di mora e maggiorazioni - abrogato</i>	25
<i>Art. 32 - Rimborsi</i>	25
<i>Art. 33 - Autotutela</i>	25
<i>Art. 34 - Transazione di crediti - abrogato</i>	25

CAPO 4 - NORME TRANSITORIE E FINALI **25**

<i>Art. 35 - Norme transitorie e disposizioni finali</i>	26
<i>Art. 36 - Entrata in vigore</i>	26
<i>Art. 37- Abrogazione della tassa rifiuti solidi urbani</i>	26

ALLEGATI: **26**

<i>Allegato1 - Utenze domestiche - Classificazione ed Indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.</i>	26
<i>Allegato 2- Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.</i>	26

Capo 1- Istituzione e ambito di applicazione della Tariffa e soggetti tenuti al pagamento

Art. 1 - Istituzione della Tariffa e oggetto del regolamento

1. E' istituita la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolta in regime di privativa nel territorio del Comune di Portogruaro (nelle forme di cui alla Legge 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 23 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive variazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, del DPR n. 158/1999, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dall'art. 1 commi 161-171 della legge n° 296/2006.
3. Il presente regolamento istituisce la Tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e ne disciplina l'applicazione.
4. Viene disciplinata in via generale la Tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 1 bis - Natura della Tariffa

1. La Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è un prelievo di natura tributaria.
2. La titolarità del tributo è del Comune.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000 nonché secondo le modalità di cui al regolamento comunale che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materia e, in subordine, di energia, e di consentire la commisurazione puntuale delle frazioni di rifiuti urbani, anche assimilati, sulla base dei quali viene determinata la parte variabile della Tariffa (TV).
3. Qualora il servizio non sia ancora organizzato in modo da determinare la quantità dei rifiuti conferiti dai singoli utenti, la parte variabile della Tariffa (TV) può essere assegnata tramite parametri presuntivi.

Art. 3 - Attività di accertamento e riscossione della Tariffa

1. L'attività gestionale della Tariffa compete, ai sensi dell' art. 49 - commi 9 e 13 - del D.Lgs. 22/1997, al "Soggetto Gestore", il quale esercita le funzioni relative all'applicazione della Tariffa, incluse le attività amministrative nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso.

2. Qualora il Comune individui un soggetto gestore terzo, quest'ultimo, ai sensi dell' art. 49 commi 9 e 13 del D.Lgs. 22/1997 applica e riscuote la tariffa.
3. Nel caso di cui al comma 2 i rapporti saranno regolati da apposito contratto di servizio.

Art. 4 - Presupposto di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi.

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della Tariffa

1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tariffa tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime.

I locali soggetti a Tariffa sono considerati, a titolo esemplificativo:

- a) tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.;
- b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici, ecc;
- c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- e) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
- f) tutti i locali, principali ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

- i) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni ecc.) di collegi, istituti scolastici, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc.

2. Si considerano soggette a Tariffa le aree scoperte, pubbliche o private:

- costituenti superficie operativa per le utenze non domestiche;
- nelle quali vengono svolte attività autonome;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base di concessione rilasciata dall'autorità competente ovvero anche se privo della predetta concessione.

Le aree scoperte soggette a Tariffa sono considerate, a titolo esemplificativo:

- a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio, parcheggio e simili;
- b) le aree degli impianti di distribuzione del carburante, sulla base della disciplina dettata dall'art. 6 bis del presente regolamento;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate.
- d) le aree, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, gelaterie e simili);
- e) le aree, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili, ivi comprese le aree di stoccaggio di materie prime, merci, attrezzature o prodotti finiti destinati o meno alla commercializzazione;
- f) le aree, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- g) le aree utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, ecc...), fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione siano riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

3. La Tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento.

4. L'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete è considerato sufficiente per la presunzione dell'occupazione/conduzione dei locali.

Art. 6 - Superficie utile

- 1. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore a 0,5 mq.
- 3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/98.

4. Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie inserita nei conteggi della QUOTA FISSA vengono contemplate tutte le aree a qualsiasi destinazione d'uso utilizzate presenti nell'insediamento, mentre per la QUOTA VARIABILE non si tiene conto della parte di essa dove di regola si formano, per caratteristiche strutturali o per destinazione, esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.

5. I seguenti locali e/o aree non sono soggetti a tariffa:

- a. i locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili (o con mobili collocati alla rinfusa) e non allacciate a servizi pubblici di rete; oppure in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
- b. le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali adibiti ad uso abitativo o aree scoperte non operative delle utenze non domestiche;
- c. soffitte, ripostigli e simili, di altezza al colmo non superiore a m. 1,50;
- d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- e. fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni;
- f. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana;
- g. locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono,
- h. terrazze scoperte e simili ad esclusione di quelle di utenze non domestiche nelle quali si esercitino attività economiche;
- i. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso o di veicoli da demolire.
- j. Aree adibite a verde, giardini, parchi, orti, aree cortilizie;
- k. Parcheggi pubblici o privati a servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- l. Le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- m. I locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, silos, serre, nonché i locali o le aree scoperte destinati all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche nonché tutte le utenze non domestiche operanti nel settore enologico, viticolo e simili. Sono invece assoggettati a tariffa le superfici riferite alle predette attività destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, i magazzini ed i depositi di derrate o di beni inerenti l'attività svolta, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.
- n. Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;

6. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esenzione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente che può produrla anche successivamente. L'eventuale somma versata in eccedenza verrà rimborsata nel rispetto dei termini di cui all'art. 32.

7. Le tariffe determinate per le singole categorie, nel caso di aree scoperte soggette a tariffazione, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte, vengono applicate nella seguente misura:

- 20% per le aree, pubbliche o private, destinate allo stoccaggio di materie prime, merci, attrezzature o prodotti finiti destinati o meno alla commercializzazione; per le aree autonome, pubbliche o private, sulle quali vengono svolte attività autonome;
- 50% per le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo e campeggi; per le aree, pubbliche o private, dei pubblici esercizi; per le aree, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli ed attività ricreative e, in generale, per tutte le aree nelle quali la presenza umana è rilevante in funzione dell'attività svolta.

ART. 6 bis - Impianti stradali di distribuzione del carburante

1. L'applicazione della Tariffa relativa agli impianti stradali di distribuzione del carburante non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

- a. Delle aree non utilizzate, né utilizzabili ed escluse dall'uso con recinzione e separazione fissa visibile;
- b. Delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi od altro impianto tecnologico diverso dalle colonnine di erogazione;
- c. Delle aree a verde, aiuole, e le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea e gratuita dei veicoli;
- d. Delle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
- e. Delle aree di movimentazione interna.

Le rimanenti aree operative sono assoggettate a tariffa nella misura del 20%.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esenzione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente che può produrla anche successivamente. L'eventuale somma versata in eccedenza verrà rimborsata nel rispetto dei termini di cui all'art. 32.

3. Sono, inoltre, assoggettati a tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, punti vendita e simili, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 30 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 7 - Obbligazione TRIBUTARIA

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui al capo 2 del presente regolamento.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo di inizio dell'utenza (come individuata all' art. 4) e termina l'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con denuncia di cessazione.

3. In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso anche parziale della Tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione documentale l'obbligazione tributaria

cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte etc.), decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 8 - Soggetti passivi del tributo

1. La Tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo, locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dai diritti reali minori, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la comunicazione di cui all'art. 23 o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa è del proprietario dell'alloggio o del titolare dei diritti reali minori. Sono irrilevanti nei riguardi del Gestore eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della Tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

6. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

7. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 9 - Tariffa a carico del comune

1. Il pagamento della Tariffa avviene da parte del Comune nei seguenti casi:
 - a) Locali ed aree gestiti o utilizzati dal Comune,
 - b) Locali ed aree occupate in caso di pubblica calamità, ai sensi del regolamento comunale per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 9 bis - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune stabilisce le seguenti agevolazioni facendosi carico del pagamento della parte di Tariffa oggetto dell'agevolazione nei seguenti casi:
 - a) Per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 8.500,00, in cui è presente un soggetto portatore di handicap permanente grave o di invalidità superiore al 66% è applicata una superficie massima imponibile di 50 mq. in caso di unico componente. Tale superficie è aumentata di 20 mq. per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%;
 - b) Per i nuclei familiari composti da un anziano solo di età superiore a 65 anni, con ISEE pari o inferiore a € 8.000. Il sussidio è pari alla riduzione di tariffa che si ottiene applicando una superficie massima imponibile di 50 mq. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%;
 - c) Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con ISEE pari o inferiore a €. 8.500,00 è applicata una superficie massima imponibile di 50 mq. in caso di unico componente. Tale superficie è aumentata di 20 mq. per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Sulla quota fissa risultante è comunque effettuato un abbattimento del 40%.
2. Nei redditi che confluiscono nella determinazione dell'ISEE non si tiene conto di quelle indennità e di quei proventi non assoggettabili ad IRPEF quali i redditi esenti (es.: indennità di accompagnamento, borse di studio, pensioni di guerra, pensioni erogate ai ciechi civili, sordomuti, ecc.).
3. Se la stessa unità immobiliare è occupata da più nuclei familiari scissi, ciascun nucleo deve presentare la relativa D.S.U. e deve rientrare nei limiti di I.S.E.E. previsti per il riconoscimento delle agevolazioni.
4. Il riconoscimento dei benefici di cui alle lettere a), b), c) è subordinato alla condizione che il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare non siano titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali su altri immobili situati nell'intero territorio nazionale, oltre a quello posseduto ed occupato come abitazione principale e all'eventuale pertinenza. E' ammesso al beneficio, altresì, il soggetto passivo che sia proprietario o titolare di diritti reali minori, oltre che sull'unità adibita ad abitazione principale e sull'eventuale pertinenza, anche su uno o più terreni agricoli il cui imponibile complessivo non sia superiore ad € 6.370,00.
5. Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato di cui ai punti a), b), c) deve trasmettere ogni anno entro il 31 Luglio al Comune di Portogruaro apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica richiesta per il calcolo dell'ISEE e relativa alla situazione economica dell'anno precedente.

6. La DSU ha validità un anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d'imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato. La DSU deve essere corredata dalla certificazione dell'ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati (CAAF convenzionati).
7. Nel caso in cui l'occupazione abbia inizio dopo il termine del 31 luglio, il soggetto passivo può presentare ugualmente la documentazione prescritta e beneficiare, se rientra nei limiti previsti dal presente articolo, dell'agevolazione per l'anno di imposta in corso.
8. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) non sono tra loro cumulabili ed hanno carattere annuale, quindi, le variazioni nella situazione che si verificano nel corso dell'anno non comportano modifica della determinazione tariffaria.
9. Il Comune può, in qualunque tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
10. La tariffa dovuta dagli Uffici Giudiziari è corrisposta dal Comune di Portogruaro che provvederà a inserire le relative somme nel rendiconto delle spese da presentarsi annualmente al Ministero della Giustizia per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 2 della legge n. 392/1941 e disciplinato dal D.P.R. n° 187/1998.
11. Le predette agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Capo 2 - Determinazione della Tariffa.

Art. 10 - Piano finanziario e Relazione di accompagnamento.

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. Il costo complessivo del servizio è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili. Va tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. L'approvazione del Piano Finanziario avviene ad opera del Comune sulla base degli elementi di costo e delle indicazioni fornite dal Soggetto Gestore della Tariffa, se diverso dal Comune, secondo le forme ed i contenuti indicati nel D.P.R. 158/1999.
3. Per facilitare la determinazione del Piano Finanziario vengono richieste la suddivisione dei costi per appalti dei servizi e le convenzioni con i gestori degli impianti; i soggetti concessionari di appalti e i gestori degli impianti devono fornire tutti i dati economici e di costo relativi alla gestione dei rifiuti, in modo tale da consentire la esatta quantificazione di tutte le voci di cui all'Allegato 1 - punto 2 - del D.P.R. 158/1999 (*Composizione della Tariffa di riferimento*). I soggetti coinvolti devono essere contrattualmente tenuti a fornire i dati in tale forma.
4. Il Piano Finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti nonché, con riferimento al Piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

5. Sulla base del Piano Finanziario e della relazione di accompagnamento, il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della Tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica), delle modalità di gestione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.
6. In caso di scostamenti, determinati a consuntivo, l'ulteriore copertura dei costi viene accertata ed andrà a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di competenza.
7. I costi relativi al recupero degli insoluti saranno posti a carico dell'utente inadempiente e saranno ulteriormente gravati dagli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale vigente. Qualora l'azione di recupero non andasse a buon fine, i costi sostenuti e la Tariffa non riscossa verranno conteggiati come posta negativa nel piano finanziario dell'anno successivo a quello in cui si sono concluse infruttuosamente le azioni di recupero.
8. L'eventuale saldo - positivo o negativo - risultante alla fine di un esercizio - fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 7 - sarà computato (in più o in meno) nella definizione del Piano Finanziario dell'esercizio successivo utile.

Art. 11 - Gettito della Tariffa

1. La Tariffa dovuta annualmente dai soggetti passivi è determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/1999, è dato dalla somma delle due seguenti voci aggregate di costo:
 - a. costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, riferiti in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b. costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Art. 11 bis - Determinazione annuale delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006 - finanziaria per il 2007 - Il Comune, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, delibera annualmente i criteri per la determinazione delle tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa sia per quella variabile.
2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 12 - Modalità di determinazione / misurazione della quantità dei rifiuti.

1. In riferimento all'attribuzione della parte variabile della Tariffa (TV), il servizio è organizzato in modo da permettere la differenziazione dei rifiuti e consentire la quantificazione dei conferimenti e/o dei servizi erogati.
2. In via provvisoria, finché non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la TV viene determinata servendosi degli indici di produttività (Kb, Kd) previsti dalle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
3. Le modalità di determinazione - misurazione (di cui ai commi precedenti) della quantità di rifiuti verranno stabilite di anno in anno nell'ambito della delibera di determinazione della Tariffa.

Art. 13 - Categorie d'utenza.

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi effettivi sostenuti dal soggetto gestore del servizio.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la Tariffa.

Art. 14 - Classificazione delle Utenze Domestiche.

1. Sono "utenze domestiche ordinarie" (U.D.O) le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti, nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono "utenze domestiche non ordinarie" (U.D.NO.) le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.
2. Per le Utenze Domestiche Ordinarie, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche e dalla documentazione in possesso dell'Ufficio Tributi del Comune e/o del Soggetto Gestore alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione o variazione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno, comunicate dall'anagrafe. In caso di assenza di dati riferiti al nucleo familiare, si applica, in attesa di documentazione probante, il calcolo di un componente ogni 50 mq. di superficie imponibile.
3. Il numero dei componenti del nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi desunto dalle iscrizioni anagrafiche non deve comprendere:
 - a) il o i componenti domiciliati in una diversa unità abitativa sita all'interno del Comune di Portogruaro, per la quale sia stata presentata la comunicazione prevista dall'art. 23 del presente Regolamento;

- b) il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune di Portogruaro per motivi di servizio militare, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare;
- c) il o i componenti che siano domiciliati stabilmente al di fuori del Comune di Portogruaro per motivi di lavoro, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nonché con la dimostrazione dell'assoggettamento al tributo presso il Comune di domicilio, qualora si trovi nel territorio nazionale;
- d) il o i componenti che siano domiciliati all'estero per motivi di studio, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dall'Autorità di competenza;
- e) il o i componenti ricoverati presso Case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi ed istituti penitenziari, la cui condizione deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dall'Istituto di competenza.

In tutti i casi, lo scomputo del numero dei componenti ha effetto dal giorno di presentazione della documentazione o dichiarazione indicate nei precedenti periodi. Tale documentazione probatoria deve essere riproposta entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie iscritte all'AIRE, ovvero occupate solo da alcuni componenti del nucleo anagrafico di soggetti già residenti nel Comune e qualora comunque i locali risultino temporaneamente occupati per periodi inferiori a 6 mesi, si considera, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura del conduttore dell'immobile, un numero di occupanti pari a un componente ogni 50 mq. di superficie utile.
5. Per le Utenze Domestiche Non Ordinarie occupate da nuclei non residenti nel Comune: è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 23 e, in mancanza della comunicazione, si considera un numero dei componenti il nucleo pari a 1 persona ogni 50 mq. di superficie utile.
6. I soggetti non residenti nel Comune che risultano ivi domiciliati in base alla dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini dell'ottenimento dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, sono assoggettati a Tariffa dalla data e nel luogo indicato nella predetta dichiarazione come componenti del nucleo familiare occupante. Al termine della prestazione dell'assistenza sanitaria da parte della A.S.L., il soggetto è tenuto a comunicare la cessazione della domiciliazione nel Comune e l'obbligazione tributaria ha termine ai sensi dell'art. 7.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
9. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ma discontinuo, comunque inferiore a sei mesi, è previsto un abbattimento della QUOTA VARIABILE pari al 50%. Per abitazioni a disposizione si intendono le unità immobiliari di tipo abitativo diverse da quella in cui il soggetto ha stabilito la residenza.
10. Per le abitazioni dotate di allacci ai servizi pubblici a rete e non occupate neppure saltuariamente è previsto l'abbattimento totale della quota variabile nonché l'applicazione della quota fissa prevista per i nuclei familiari composti da una sola persona.

Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle Utenze Non Domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.
3. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall'iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
5. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
6. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il distinto accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
7. Per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 23, 24, e 27, i locali ad uso magazzino, cantina, dispensa, ripostiglio, spogliatoio e servizio igienico riservato al personale, sono assoggettati alla categoria tariffaria n. 3 mentre, i restanti locali, sono assoggettati alla categoria tariffaria corrispondente all'effettiva destinazione d'uso tra quelle sopra indicate.
8. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nei confronti delle attività di agriturismo con ristorante disciplinate dalla l.n. 96/1996 in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero dei posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore (L n. 96/1996 e L.R. n° 9/1997).

Art. 16 - Commisurazione della quota fissa

1. La quota fissa per le Utenze Domestiche è commisurata ai costi fissi ad esse addebitabili e viene determinata secondo il metodo normalizzato e relativi indici previsti dal D.P.R. 158/99.
2. La quota fissa per le Utenze Non Domestiche, da attribuire alla singola utenza, è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili secondo il metodo normalizzato e relativi indici previsti dal D.P.R. 158/99.
3. Il Comune determina annualmente la quota fissa della Tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 17 - Modalità di attribuzione della quota variabile

1. In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze, la quota variabile della Tariffa viene calcolata utilizzando sistemi presuntivi con utilizzo degli indici forniti dalle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99.
2. Dalla data di partenza dell'applicazione puntuale della Tariffa Variabile, le forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per ogni tipo di utenza consentono di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali può essere attribuita la parte variabile in base ai conferimenti possono essere così individuate:
 - a. la frazione residua;
 - b. la frazione organica umida;
 - c. gli scarti verdi;
 - d. i rifiuti ingombranti;
 - e. le frazioni di imballaggio destinate al sistema CONAI soggette a raccolta differenziata;
 - f. i rifiuti assimilati recuperabili;
 - g. altri rifiuti preventivamente individuati.
4. Con il provvedimento di determinazione della Tariffa vengono stabilite le modalità di attribuzione della parte variabile per quanto concerne:
 - a. le frazioni sulle quali calcolarla, anche in relazione alle capacità tecniche di certificazione puntuale dei conferimenti;
 - b. le modalità di calcolo e di attribuzione;
 - c. le agevolazioni e riduzioni e le relative modalità di applicazione.
5. Il Comune determina annualmente la quota variabile della Tariffa in base ai criteri stabiliti nel presente Regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.
6. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procede alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi dell'articolo 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - a. in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile secondo i parametri presuntivi di cui al presente regolamento;
 - b. in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.
7. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni sia di operazioni di svuotamento sia di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificarne la legittima motivazione, ai fini della quantificazione della quota variabile della Tariffa verrà considerata in sede di delibera di determinazione della Tariffa stessa - una quantità minima almeno pari alla metà della produzione media attribuita alla specifica categoria.

Art. 18 – Altre Agevolazioni e riduzioni tariffarie

1. Le agevolazioni e le riduzioni, comprese quelle previste ai comma 10 e 14 dell' art. 49 del D.Lgs. 22/1997, oppure quelle a soggetti che attuino programmi specifici di riduzione dei rifiuti, sono concesse sia in sede di manovra tariffaria preventiva sia a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della Tariffa (TV).
2. Nel caso in cui la parte variabile della Tariffa sia commisurata alla effettiva quantità di rifiuti conferita al pubblico servizio, le agevolazioni e le riduzioni sono contenute nelle modalità stesse di commisurazione della Tariffa.
3. Nel caso di commisurazione presuntiva della quota variabile (mediante coefficienti parametrici) le agevolazioni e le riduzioni sono così determinate:
 - a. alle utenze che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell' ambito di programmi preventivamente concordati e approvati dal Comune e/o dal Soggetto Gestore viene concessa una riduzione non superiore al 35 % della quota variabile;
 - b. ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 158/1999 sono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi;
4. La parte variabile della Tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che con opportuna dichiarazione sostitutiva di notorietà, sulla base di modelli predisposti dal soggetto gestore, dimostreranno di trattare in proprio la frazione organica con la pratica del compostaggio domestico; l'agevolazione è applicata mediante l'attribuzione di una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%. La documentazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre al Soggetto Gestore stesso. La riduzione avrà effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione della documentazione stessa.
In via transitoria, i soggetti che producono la documentazione richiesta entro il 31 luglio 2007 usufruiscono della riduzione anche nell'anno di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.
5. La parte variabile della Tariffa è ridotta nei confronti delle utenze non domestiche che dimostreranno - tramite attestazione del recuperatore finale, presentazione di formulari **e/o** MUD - di avviare a recupero rifiuti urbani e/o assimilati mediante ditte private diverse dall'Ente gestore. La riduzione è applicata mediante l'attribuzione di una riduzione proporzionale sulla parte variabile della tariffa per un massimo del 30%. La documentazione, riferita all'annualità precedente, deve essere prodotta entro il 30 settembre al Soggetto gestore.
Nel caso in cui l'attività abbia inizio nel corso dell'anno d'imposta, il soggetto passivo può presentare la documentazione prescritta entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
6. Ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007, convertito nella legge n° 31 del 28.02.2008, a decorrere dall'anno 2008 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) provvede a corrispondere direttamente ai comuni una somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle Istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica. A decorrere dal medesimo anno 2008 le scuole statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio.

Gli Istituti Scolastici paritari (Legge n° 62/2000) sono assoggettati alla tariffa d'igiene ambientale in base al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento, in analogia al presupposto di applicazione della TIA per le Scuole Statali e in base a tale criterio sono tenute al pagamento del corrispettivo del servizio reso.

7. Il gestore si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto attestato relativamente ai precedenti punti 4) e 5).

Art. 19 - Riduzioni per particolari condizioni di servizio

1. In caso di sospensione del servizio superiore a 10 giorni solari continuativi la Tariffa è dovuta in misura ridotta, in rapporto al periodo di irregolare servizio.

Art. 20 - Cumulo di agevolazioni e riduzioni e coperture delle stesse

1. La sommatoria di agevolazioni e riduzioni non potrà superare (in caso di applicazione parametrica della parte variabile della Tariffa) l'80% dell'importo della parte variabile stessa.

2. La copertura dei minori introiti derivanti dall'applicazione di agevolazione e riduzioni concesse alle due macro categorie di utenza (domestiche e non domestiche) è assicurata con l'applicazione della Tariffa all'interno di ognuna di esse.

Art. 21 - Tariffa giornaliera

1. A decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La Tariffa giornaliera è determinata annualmente dal Comune per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e con riferimento alla tariffa applicata per la specifica attività insediata, divisa per 365 e applicando un coefficiente di maggiorazione pari al 50%. È fissato un minimo di complessivi 5 € ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione.

3. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della Tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone/tassa. È fatto obbligo al soggetto gestore della TOSAP di comunicare semestralmente al soggetto gestore e al Comune la situazione riepilogativa delle effettive presenze di occupazioni di spazio pubblico.

4. I mercati vanno tariffati:

- a. come previsto per le categorie 16 e 29 previste dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 nel caso in cui i banchi di mercato occupino stabilmente la superficie;
- b. in relazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo per occupazioni anche ricorrenti, ma non stabili (es. mercati settimanali e bisettimanali).

5. Con il provvedimento che determina la tariffe annuali vengono stabilite le modalità di riscossione della tariffa giornaliera con possibilità di considerare il Comune come soggetto passivo, il quale provvede a introitare le somme dovute per le singole occupazioni con le modalità previste al precedente comma 3 a titolo di rimborso delle spese richieste dal gestore.

Art. 22 - Manifestazioni ed eventi

1. La Tariffa è applicata in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore.
2. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il Soggetto Gestore ed il promotore dell'iniziativa, contratti che devono essere inseriti nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune. La Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Capo 3 - Comunicazione - controllo - riscossione

Art. 23 - Denunce

1. I soggetti passivi della tariffa hanno l'obbligo di presentare la denuncia dell'inizio e della cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'Ente gestore stesso.
2. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere
 - a) per le persone fisiche: l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi dei componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
 - b) per le persone giuridiche: della denominazione nonché della sede legale e dei dati fiscali del legale rappresentante.

La denuncia deve altresì indicare l'ubicazione dell'unità occupata, con i dati catastali anche delle eventuali pertinenze, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, nonché la data di inizio o di variazione dell'occupazione o detenzione.

3. La denuncia deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La denuncia ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate.
5. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Fermo restando l'obbligo di denunciare anche le variazioni che riguardano il numero degli occupanti, il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di procedere all'applicazione della tariffa sulla base delle risultanze anagrafiche,

6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare i locali già assoggettati a Tariffa hanno il solo obbligo di denunciare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.
7. L'Ufficio Anagrafe deve comunicare periodicamente, con cadenza mensile, all'ufficio che gestisce l'applicazione della Tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.
8. E' fatto obbligo all'ufficio Attività Produttive del Comune e all'ufficio Edilizia privata, di comunicare con cadenza mensile al soggetto gestore ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.
9. Le denunce di cui ai commi 6 e 7, nonché le tipologie di atti, verranno determinate nel dettaglio con apposito provvedimento interno.
10. In caso di perdita o danneggiamento del dispositivo per la determinazione autentica dei conferimenti dei rifiuti il contribuente deve dare immediata comunicazione al soggetto gestore, compilando un apposito modulo.

Art. 24 - Poteri di controllo

1. Il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie per la corretta applicazione della Tariffa con l'individuazione dei soggetti passivi.
2. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune o dal soggetto gestore della Tariffa, se diverso.
4. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione della frazione "residua" (o delle altre frazioni sulle quali la tariffa è commisurata) è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa ma non elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta denuncia, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tariffa, il soggetto gestore ha la facoltà di:
 - a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, a comparire di persona per fornire chiarimenti ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b. in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della Tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici;
 - c. utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d. richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

6. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

7. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, (o in caso di assenza della denuncia di occupazione) il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.

8. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 24 bis - Accertamento e Riscossione

1. La tariffa è riscossa dal soggetto gestore.
2. La riscossione avviene mediante l'emissione di semplici avvisi bonari di pagamento.
3. In caso di mancato pagamento degli avvisi bonari di cui al comma 1, si procede al recupero del dovuto a mezzo dei sistemi consentiti dalla legge con le sanzioni di cui all'art. 27.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge n° 296/2006.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 164 l'atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.

Art. 24 ter - Pagamenti

1. Il pagamento della Tariffa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge n° 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.
3. Il limite previsto nel comma 2 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi di ravvedimento operoso.
5. Non si fa luogo a rimborso qualora l'entità della somma pagata in più non sia superiore a € 5,00.
6. Il limite minimo per l'emissione di atti impositivi è fissato, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'autotutela in materia di tributi locali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69/1998 e modificato con deliberazione del C.C. n° 28/2004, in € 10,33.

Art. 24 quater - Compensazione

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge n° 296/2006 può essere effettuata la compensazione delle somme a credito con quello a debito secondo la disciplina di cui all'art. 7 bis del Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie.

Art. 25 - Il funzionario responsabile

1. L'attività gestionale della tariffa è svolta dal Comune.
2. Nel caso di affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n° 22/1997, l'applicazione e la riscossione della tariffa spetta al gestore.
3. Qualora l'attività gestionale venga svolta dal Comune, al controllo e all'esatta e puntuale applicazione della tariffa, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco.
4. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione tariffaria in capo al Comune e per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal Regolamento.

Art. 26- Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come inteso dall' art. 4 - comma 1 - lettera a) - del D.lgs 196/2003 viene effettuato dal Comune o dal soggetto gestore della Tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2, le banche dati su supporto magnetico inerenti gli archivi anagrafici e gli archivi tributi.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs 196/2003.
5. Secondo quanto disposto dall' art. 13 del D.lgs 196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.lgs 196/2003 non è obbligatorio nei casi previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.lgs 196/2003:
 - a. in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b. se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 27- Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n° 471/1997 in caso di parziale, ridotto od omesso versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n° 267/2000, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione viene applicata secondo i principi e i criteri stabiliti dalla legge n° 681/1989.
3. Entro i limiti minimi e massimi stabiliti, le sanzioni di cui al comma 2 sono graduate in relazione alla gravità delle violazioni commesse nel modo seguente:
 - a) per l'omessa presentazione della denuncia di cui all'art. 23 del presente Regolamento si applica la sanzione pari al 50% dell'importo non versato;
 - b) per l'infedele presentazione della denuncia si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato;
 - c) per la tardiva presentazione della denuncia si applica la sanzione pari al 25% dell'importo non versato;
 - d) per l'omessa comunicazione dei dati richiesti si applica la sanzione di €25,00
4. Ai sensi della l. n° 689/1989, è ammessa la definizione agevolata mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad $\frac{1}{4}$ delle sanzioni previste dal comma 3 per le violazioni commesse, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli avvisi di accertamento, salvo il limite minimo di €25,00.
5. le sanzioni sono irrogate per ogni anno in cui è accertata l'evasione, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commessa violazione.
6. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 27 bis - Ravvedimento operoso

1. La sanzione prevista per il mancato o parziale versamento è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nel modo seguente:
 - a) **al 3,00 %** dell'importo non versato se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza;
 - b) **al 3,75 %** dell'importo non versato se il versamento avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 27 ter - Ravvedimento 'lungo'

1. Le sanzioni sono ridotte al 7,5% dell'importo non versato se la regolarizzazione delle violazioni avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza ma prima della notificazione dell'atto di accertamento o di irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui all'art. 27 bis in materia di ravvedimento operoso ordinario.

Art. 27 quater - Interessi

1. Ai sensi del 'Regolamento generale sulle Entrate Tributarie e Patrimoniali' approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33/2007, sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura del 2,75%, pari all'interesse moratorio stabilito per le imposte erariali con d.m. 27.06.2003.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori od omissioni da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Art. 28 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa secondo le modalità stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata in base ad una delle seguenti modalità:
 - ❖ Mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n° 602/73 e successive modificazioni, al D.lgs. n° 46/1999 ed al D.lgs. n° 112/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - ❖ Mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. n° 639/1910 e successive modificazioni;
3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 28 bis - Rateazione

1. Fino all'avvio della procedura di riscossione coattiva possono essere concesse dilazioni di pagamento nei seguenti casi:
 - a. per le utenze domestiche, previa valutazione dello stato di difficoltà economica;

- b. per le utenze non domestiche, previa valutazione dello stato di difficoltà economica o finanziaria, in relazione a bollette di importo pari o superiore ad € 2.000,00.
2. Per importi superiori ad € 5.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. In ogni caso la dilazione di pagamento viene concessa su un numero massimo di sei rate bimestrali con l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata comporta la decadenza dal beneficio della dilazione stessa e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.

Art. 29 - Riscossione coattiva

- abrogato -

Art. 30 - Contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.lgs. n° 546/1992, così come modificato dall'art. 3 bis della legge n° 248/2005 di conversione del D.L. n° 203/2005, competente a decidere sulle controversie aventi ad oggetto l'applicazione della Tariffa d'igiene ambientale sono gli organi della giurisdizione tributaria.

Art. 31 - Indennità di mora e maggiorazioni

- abrogato -

Art. 32 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 33 - Autotutela

1. Si applica il vigente 'Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di tributi locali'.

Art. 34 - Transazione di crediti

- abrogato -

Art. 35 - Norme transitorie e disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - a. si considerano valide le denunce presentate ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e comunque ogni altro riscontro attinente alla commisurazione della Tariffa;
 - b. per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla ri-classificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell' ufficio stesso.
 - c. le agevolazioni di cui all'art. 18 comma 5, si applicano a partire dalle fatture emesse nel corso dell'anno 2007, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione entro il 31/07/2006.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
4. L'entrata in vigore di nuove norme di rango superiore contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dalla data del 1° Gennaio 2011.

Art. 37 - Abrogazione della tassa rifiuti solidi urbani

1. Dal momento di attivazione del sistema tariffario ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 22/1997, è abrogata la Tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla Tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D.Lgs. 507/1993 e applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento Comunale che disciplina la materia.

Allegati:

1. Utenze domestiche - Classificazione ed Indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.
2. Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

Allegato 1 - Utenze domestiche - Classificazione ed Indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la tariffa viene determinata servendosi degli indici di produttività previsti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

QUOTA FISSA	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 1a DPR 158)
	NORD
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o Più	1,30

Il coefficiente Kb per la determinazione della quota variabile viene stabilito annualmente con il provvedimento che determina la tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

QUOTA VARIABILE		
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Tabella 2 DPR 158)	
	minimo	massimo
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o Più	3,40	4,10

Allegato 2 - Utenze non domestiche - Classificazione ed indici per la determinazione della Parte fissa e di quella variabile.

In via provvisoria, finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze e laddove il servizio non consenta tale quantificazione, la tariffa viene determinata servendosi degli indici di produttività previsti dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

I coefficienti Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e di quella variabile vengono stabiliti annualmente con il provvedimento che determina la tariffa, nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla tabella seguente:

Codice DPR 158	CATEGORIA	Kc Coefficiente potenziale produzione		Kd Coefficiente di produzione Kg/mq anno	
		<i>min</i>	<i>max</i>	<i>min</i>	<i>max</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università.	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizione, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo, caserme, convitti	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli,	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, gallerie d'arte	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie	1,09	1,48	8,95	12,12

18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club, sale giochi	1,04	1,91	8,56	15,68